



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale  
Servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità

Allegato alla determinazione n. 1043 del 26.9.2012

**Legge regionale 13 .09. 1993, n. 39 – “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25.1.1988, n. 4 e 17.1.1989, n. 3”.**

**Linee di indirizzo per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro generale del volontariato e/o nel Settore “cooperazione internazionale”**

La legge regionale n. 39 del 1993 disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale riconoscendo nelle “ .. *attività del volontariato una manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione ..*” promuovendo “ .. la “ .. *libera partecipazione dei cittadini, ...*” e “ .. *favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali.*” (art. 1) in materia di associazionismo.

All’art. 5 comma 1 la citata legge regionale, ai sensi della legge quadro 266/1991, istituisce il Registro generale del Volontariato presso la Presidenza della Regione, articolato in quattro settori, sociale – culturale – ambiente –diritti civili, sotto articolato in sezioni, mentre con la deliberazione della giunta regionale n 27/40 del luglio 2012 viene istituito, ai sensi dell’art. 5 comma 3, un nuovo settore denominato “**cooperazione internazionale**” al fine di regolamentare i rapporti con le associazioni di volontariato che nei loro fini istitutori perseguono o perseguiranno anche finalità di cooperazione internazionale riconducibili ai principi di gratuità e solidarietà.

Principi di gratuità e solidarietà come disposto all’art. 3 della L.R. 39/1993 che specifica “... *per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.*” (comma 1) e rileva che “*L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. ..*” (comma 2) sottolineando che “*La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.*” (comma 3).

Con il presente documento, quindi, si definiscono le modalità di iscrizione delle associazioni di volontariato, costituite ai sensi dell’art. 4 della L.R. 39/1993 e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della legge citata, al Registro generale del Volontariato e/o al settore “cooperazione internazionale”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale  
Servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità

**1. Riferimenti normativi:**

- L. 266/1991 - Legge quadro sul volontariato
- L.R. 39/1993 – Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1998, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3.
- Delibera Giunta regionale n. 27/40 del 19/06/2012 - Istituzione di un nuovo settore nel Registro generale del volontariato di cui alla legge regionale n.39/1993, denominato “settore cooperazione internazionale”

**2. Struttura del Registro Generale del Volontariato**

A seguito della deliberazione n. 27/40 dell'anno 2012 il Registro Generale del Volontariato è articolato nei seguenti settori e sezioni: **a) Settore sociale** – sanità – assistenza sociale – igiene – sport; **b) Settore culturale** – istruzione – beni culturali – educazione permanente – attività culturale; **c) Settore ambiente** – tutela, risanamento e valorizzazione ambientale – tutela della fauna e della flora – tutela degli animali da affezione – protezione civile; **d) Settore dei diritti civili** – tutela dei diritti del consumatore – tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi; **e) Settore della cooperazione internazionale** (per questo settore non sono state istituite sezioni).

**3. Procedura per l'iscrizione al Registro Generale del Volontariato - settore della cooperazione internazionale.**

- 1) Associazioni di volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato che già operano nel campo della solidarietà internazionale:
  - domanda di iscrizione al settore cooperazione internazionale, formulata secondo il modello predisposto dal Servizio competente e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente;
  - fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
  - relazione, dettagliata, sulle attività realizzate nel campo della solidarietà internazionale;
  - dichiarazione sostitutiva compilata secondo l'allegato 1 a firma del rappresentante legale nella quale si attesti che le finalità e le attività di solidarietà in campo internazionale siano previste dallo statuto e/o dall'atto costitutivo in almeno una delle seguenti materie: diritti umani – istruzione – cultura - sanità servizi sociali - ambiente, valorizzazione risorse naturali - sviluppo economico - partenariato per lo sviluppo internazionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale  
Servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità

2) Associazioni di volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato che intendono operare anche in campo di solidarietà internazionale:

- domanda di iscrizione al settore cooperazione internazionale, formulata secondo il modello predisposto dal Servizio competente e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- copia autentica dello statuto aggiornato con le modifiche apportate e verbale dell'assemblea dei soci che approva le predette modifiche;
- dichiarazione sostitutiva compilata secondo l'allegato 1 a firma del rappresentante legale nella quale si attesti che le finalità e le attività di solidarietà in campo internazionale siano previste dallo statuto e/o dall'atto costitutivo in almeno una delle seguenti materie: diritti umani – istruzione – cultura - sanità servizi sociali - ambiente, valorizzazione risorse naturali - sviluppo economico - partenariato per lo sviluppo internazionale;

3) Associazioni che richiedono la prima iscrizione al Registro generale del Volontariato:

Ai fini della prima iscrizione, le associazioni devono presentare la seguente documentazione:

- domanda di iscrizione, in bollo, formulata sottoscritta dal legale rappresentante secondo il modello predisposto dal Servizio competente nella quale deve essere indicato il settore o i settori di attività dell'associazione;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi tra gli aderenti;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative con i dati anagrafici e di residenza di ciascuno datato e sottoscritto dal rappresentante legale;
- relazione dettagliata sulle attività che l'associazione svolge o intende svolgere;
- per l'iscrizione al settore Ambiente, sezione protezione civile, deve essere presentata dichiarazione di cui all'art. 23, comma 4 della L.R. n. 39 del 13.9.93; la stessa dichiarazione dovrà essere compilata secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale e accompagnata da - copia autentica degli attestati nominativi comprovanti la specializzazione di ciascun socio appartenente a gruppi operativi;

I procedimenti in allegato sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo:

<http://www.regione.sardegna.it>.